

Regolamenti delegati in materia di Requisito di Copertura della Liquidità e leva finanziaria - Chiarimenti sulla disciplina applicabile alle SIM e ai gruppi SIM.

Lo scorso 17 gennaio sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea il Regolamento Delegato della Commissione n. 61/2015 in materia di Requisito di Copertura della Liquidità (*Liquidity Coverage Requirement - LCR*) per le banche e il Regolamento Delegato della Commissione n. 62/2015 in materia di indice di leva finanziaria (*Leverage Ratio - LR*) per le banche e le imprese di investimento.

Il nuovo requisito in materia di liquidità – applicabile solo alle banche e ai gruppi bancari – è entrato in vigore il 1° ottobre 2015. Tale disciplina integra e, in parte, modifica la disciplina in materia di rischio di liquidità contenuta nel Regolamento n. 575/2013 (CRR), che prevedeva esclusivamente obblighi di natura segnaletica.

La disciplina introdotta dal Regolamento Delegato in materia di leva finanziaria - applicabile alle banche e alle imprese di investimento - è entrata in vigore a partire dal 1° gennaio 2015. In linea con il CRR, il Regolamento non introduce un requisito obbligatorio, ma allinea le regole di calcolo dell'indice di leva finanziaria alle previsioni del Comitato di Basilea del gennaio 2014.

Con l'emanazione del 14° aggiornamento della Circolare n. 285/2013 “Disposizioni di vigilanza per le banche”, la disciplina prudenziale per le banche è stata aggiornata per tenere conto delle modifiche apportate al quadro normativo da tali Regolamenti delegati.

Fermo restando quanto previsto dalla Comunicazione della Banca d'Italia del 31 marzo 2014, in base alla quale - tra l'altro - le SIM applicano, ove rilevante, quanto previsto per le banche nella Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 (1), si forniscono di seguito alcuni chiarimenti in relazione alle modifiche apportate alla predetta Circolare con il 14° aggiornamento.

Requisito di copertura della liquidità

Tenuto conto che il Regolamento Delegato n. 61/2015 in materia di LCR si applica solo alle banche e ai gruppi bancari, le modifiche apportate al Capitolo 11 della Circolare 285/2013 con il 14° aggiornamento non trovano applicazione nei confronti delle SIM e dei gruppi di SIM.

Di conseguenza, ogni eventuale richiamo che la disciplina applicabile alle SIM e ai gruppi di SIM faccia alle previsioni del Capitolo 11 “Liquidità” della Circ. 285/2013 deve intendersi riferito alle previsioni nella versione precedente all'aggiornamento citato.

Allo scopo di agevolare la fruizione dei testi normativi, uno stralcio del Capitolo 11 nella versione applicabile alle SIM e ai gruppi di SIM è, pertanto, pubblicato sul sito web della Banca d'Italia unitamente alla presente comunicazione.

(1) Cfr. Comunicazione del 31 marzo 2014 “SIM e gruppi di SIM: applicazione della nuova normativa prudenziale europea”, Bollettino di Vigilanza n. 3, marzo 2014.

Monitoraggio dell'indice di leva finanziaria

Il Regolamento Delegato n. 62/2015 introduce alcune modifiche nelle modalità calcolo dell'indice di leva finanziaria ai fini della segnalazione introdotta, anche per le SIM, in attuazione del CRR (2).

Coerentemente con l'ambito di applicazione del Regolamento Delegato e con le previsioni della Comunicazione del 31 marzo 2014, le SIM e i gruppi di SIM sono pertanto soggetti alle modifiche apportate al Capitolo 12 della Circolare 285/2013.

(2) Rileva, in particolare, l'esclusione - ai fini del reporting sull'indice di leva finanziaria - delle esposizioni nei confronti di soggetti del gruppo di appartenenza aventi sede in Italia che beneficino del trattamento preferenziale ai fini del rischio di credito di cui all'art. 113(6) CRR.

Disposizioni di vigilanza per le banche

Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013



Stralcio applicabile alle SIM e ai gruppi di SIM, ai sensi della Comunicazione del 31 marzo 2014 “SIM e Gruppi di SIM: applicazione della nuova normativa prudenziale europea”

PARTE SECONDA

Capitolo 11

LIQUIDITÀ

Capitolo 11

LIQUIDITÀ

SEZIONE I

FONTI NORMATIVE

La materia è direttamente regolata:

- dall’RMVU;
- dall’RQMVU;
- dal CRR, in particolare dalla Parte Sei e dagli artt. 8, 20 e 21;
- dai regolamenti della Commissione europea recanti le norme tecniche di regolamentazione per stabilire:
 - le segnalazioni di vigilanza degli enti (art. 415, par. 3 CRR);
 - l'elenco delle valute per le quali vi è una definizione estremamente restrittiva di stanzialità presso la banca centrale (art. 416, par. 5 CRR);
 - l'elenco delle valute per le quali il fabbisogno giustificato di attività liquide supera la disponibilità di tali attività (art. 419, par. 4 CRR);
 - le deroghe per le valute con insufficiente disponibilità di attività liquide (art. 419, par. 5 CRR);
 - le ulteriori criteri oggettivi da rispettare per l’applicazione di tassi di deflusso preferenziali ad alcune tipologie di rapporti infragruppo (art. 422, par. 10 CRR);
 - le condizioni per l’applicazione della nozione di “rilevanza” e i metodi per la misurazione dei deflussi di cassa aggiuntivi su strumenti derivati, operazioni di finanziamento e altri contratti se rilevanti (art. 423, par. 3, secondo comma CRR);
 - le ulteriori criteri oggettivi da rispettare per l’applicazione di tassi di afflusso preferenziali su alcune tipologie di rapporti infragruppo (art. 425, par. 6 CRR).
- dagli orientamenti dell’ABE in materia di trattamento dei depositi *retail* soggetti a tassi di deflusso differenti (art. 421, par. 3 CRR) emanati il 6 dicembre 2013.

La materia è altresì disciplinata dai seguenti articoli del TUB:

- artt. 51 e 66, concernenti la vigilanza informativa sulle banche e sui soggetti inclusi nell’ambito della vigilanza consolidata;
- art. 53, co. 1, lett. a), b) e d), che attribuisce alla Banca d’Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, il potere di emanare disposizioni aventi a oggetto l’adeguatezza patrimoniale, il contenimento del rischio nelle sue diverse

configurazioni nonché il governo societario, l'organizzazione amministrativa e contabile, i controlli interni e i sistemi di remunerazione e di incentivazione;

- o art. 53, co. 3, che attribuisce, tra l'altro, alla Banca d'Italia il potere di adottare, ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei confronti di singole banche per le materie indicate nel co. 1;
- o art. 67, co. 1, lett. a), b) e d), co. 2-ter e co. 3-bis, il quale, al fine di realizzare la vigilanza consolidata, prevede che la Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, impartisca alla capogruppo o a componenti del gruppo bancario, con provvedimenti di carattere generale o particolare, disposizioni aventi a oggetto l'adeguatezza patrimoniale, il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni nonché il governo societario, l'organizzazione amministrativa e contabile, i controlli interni e i sistemi di remunerazione e di incentivazione.

Vengono inoltre in rilievo i documenti Basilea 2, [Basel III: International framework for liquidity risk measurement, standards and monitoring](#) del dicembre 2010 e [Basel III: The Liquidity Coverage Ratio and liquidity risk monitoring tools](#) del gennaio 2013.

SEZIONE II

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

Si indicano di seguito i procedimenti amministrativi relativi al presente Capitolo:

- *autorizzazione alla deroga dell'applicazione su base individuale dei requisiti di cui alla Parte Sei CRR qualora gli enti del sottogruppo di liquidità siano autorizzati in più Stati membri* (art. 8, par. 1 e art. 21 CRR; termine: 6 mesi);
- *autorizzazione alla deroga dell'applicazione su base individuale dell'art. 86 CRD IV per le banche del sottogruppo di liquidità qualora siano state autorizzate alla deroga di cui all'art. 8, parr. 1 o 2 CRR* (art. 8, par. 5 CRR; termine: 6 mesi);
- *autorizzazione all'utilizzo di percentuali preferenziali di deflusso e/o afflusso per specifici rapporti infragruppo per banche autorizzate in Italia* (art. 422, par. 8 e art. 425, par. 4 CRR; termine: 120 giorni);
- *autorizzazione all'utilizzo di percentuali preferenziali di deflusso e/o afflusso per specifici rapporti infragruppo per banche autorizzate in Italia e altri Stati membri* (art. 422, par. 9, art. 425, par. 5 e art. 20 CRR, termine: 6 mesi);
- *autorizzazione all'esenzione totale o parziale dal limite del 75% degli afflussi derivanti da un'impresa madre o una filiazione dell'ente o un'altra filiazione della stessa impresa madre o connessa* (art. 425, par. 1 CRR, termine: 6 mesi).

SEZIONE III

ESERCIZIO DELLE DISCREZIONALITÀ NAZIONALI

1. Deroga all'applicazione delle regole di liquidità su base individuale

Ai sensi dell'art. 8 par. 2 CRR, l'applicazione su base individuale delle disposizioni di cui alla Parte Sei CRR è derogata per le banche italiane, appartenenti a un gruppo bancario. La capogruppo rispetta le disposizioni di cui alla Parte Sei CRR su base consolidata e, ove rilevante, a livello di sottogruppo di liquidità.

Nel caso in cui la deroga interessi enti autorizzati in più Stati membri, la Banca centrale europea e la Banca d'Italia possono derogare, in tutto o in parte, l'applicazione su base individuale delle disposizioni di cui alla Parte Sei CRR nei confronti di una banca e di una o più filiazioni della stessa e sottoporle a vigilanza come un unico sottogruppo di liquidità, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 8, par. 1 CRR.

Si applicano le procedure previste dall'art. 21 CRR.

La Banca centrale europea e la Banca d'Italia possono derogare, in tutto o in parte, l'applicazione su base individuale dell'art. 86 CRD IV (art. 8, par. 5 CRR) nei confronti di banche che beneficiano della deroga all'applicazione delle regole di liquidità su base individuale di cui al presente paragrafo.

2. Requisito di copertura della liquidità

Ai sensi dell'art. 412, par. 5 CRR, fino all'introduzione dei requisiti di liquidità armonizzati nell'Unione ai sensi dell'art. 460, la Banca d'Italia può dettare disposizioni volte a definire l'applicazione su base nazionale del requisito di copertura della liquidità oppure ad imporre un requisito più elevato in materia di liquidità fino al 100%.

Nei casi previsti dall'art. 414 CRR, la Banca d'Italia può stabilire che le segnalazioni previste dal medesimo articolo siano effettuate con frequenza minore o scadenze più lunghe, sulla base della situazione individuale della banca, tenendo conto delle dimensioni e della complessità delle attività della banca in questione.

Ai sensi dell'art. 416, par. 1, secondo comma CRR, la Banca d'Italia può dettare disposizioni volte a specificare i criteri che le banche utilizzano nella definizione e individuazione delle attività liquide ai sensi del medesimo articolo.

Ai sensi dell'art. 420, par. 2 CRR, i prodotti fuori bilancio relativi al finanziamento al commercio (*trade finance*) di cui all'art. 429 e all'allegato I sono assoggettati ad un tasso di deflusso del 5%.

Le banche individuano e assoggettano a deflussi differenti i depositi al dettaglio nel rispetto di quanto previsto dagli orientamenti emanati dall'ABE ai sensi dell'art. 421, par. 3 CRR.

Ai sensi dell'art. 422, par. 4, secondo comma CRR, la Banca d'Italia, in attesa di una definizione uniforme dei deflussi su altre passività, può fornire orientamenti generali che le

banche utilizzano per identificare depositi mantenuti dal depositante nel contesto di una relazione operativa consolidata, per le finalità previste dal medesimo articolo.

In casi specifici, la Banca d'Italia può consentire alle banche autorizzate in Italia di applicare alle passività di cui all'art. 422, par. 7 CRR, una percentuale di deflusso inferiore a quella prevista in via ordinaria, qualora siano rispettate le condizioni indicate dal par. 8 del medesimo articolo. Le banche autorizzate in Italia che intendano avvalersi di tale trattamento preferenziale presentano apposita istanza di autorizzazione alla Banca centrale europea o alla Banca d'Italia, attestando il rispetto delle condizioni indicate nell'art. 422, par. 8 CRR.

Ai sensi dell'art. 422, par. 9 CRR, la Banca d'Italia può consentire di derogare al rispetto della condizione di cui all'art. 422, par. 8, lett. d) CRR (1). In tali casi, si applica la procedura di cui all'art. 20, par. 1, lett. b) CRR.

Ai sensi dell'art. 425, par. 1 CRR, le banche che intendono esentare in tutto o in parte dal limite del 75% gli afflussi derivanti da un ente che è un'impresa madre o una filiazione dell'ente o un'altra filiazione della stessa impresa madre o connessa all'ente tramite una relazione ai sensi dell'art. 12, par. 1 della direttiva 83/349/CEE, ne fanno richiesta alla Banca centrale europea o alla Banca d'Italia, indicando la natura parziale o totale dell'esenzione e le tipologie di rapporti interessati.

In casi specifici, la Banca d'Italia può consentire alle banche autorizzate in Italia di applicare alle linee di credito e di liquidità una percentuale di afflusso superiore a quella prevista in via ordinaria, qualora siano rispettate le condizioni indicate nell'art. 425, par. 4 CRR. Le banche autorizzate in Italia che intendano avvalersi del trattamento preferenziale sopra richiamato presentano apposita istanza di autorizzazione alla Banca centrale europea o alla Banca d'Italia, attestando il rispetto delle condizioni indicate nell'art. 425, par. 4 CRR.

Ai sensi dell'art. 425, par. 5 CRR, la Banca d'Italia può consentire di derogare al rispetto della condizione di cui all'art. 425, par. 4, lett. d) CRR (2). In tali casi si applica la procedura di cui all'art. 20, par. 1, lett. b) CRR.

3. Requisito di finanziamento stabile

Ai sensi dell'art. 413 CRR, fino all'introduzione di norme minime vincolanti sul coefficiente di finanziamento stabile, la Banca d'Italia può introdurre disposizioni in materia.

Nei casi previsti dall'art. 414 CRR, la Banca d'Italia può stabilire che le segnalazioni previste dal medesimo articolo siano effettuate con frequenza minore o scadenze più lunghe, sulla base della situazione individuale di un ente, tenendo conto delle dimensioni e della complessità delle attività dell'ente in questione.

(1) Ossia che la banca e il soggetto depositante abbiano sede in Italia.

(2) Ossia che la banca e il soggetto che ha rilasciato la linea di credito e/o liquidità abbiano sede in Italia.

Parte Seconda – Applicazione in Italia del CRR

Capitolo 11 – Liquidità

Sezione III – esercizio delle discrezionalità nazionali

4. Segnalazioni sulla liquidità

Ai sensi dell'art. 415, par. 3, terzo comma CRR, fino all'introduzione di requisiti vincolanti in materia di liquidità, la Banca d'Italia può continuare a raccogliere informazioni e dati mediante strumenti di monitoraggio al fine di controllare l'osservanza delle norme vigenti in materia di liquidità.